



Seduta del (NUPAV) della Provincia di Grosseto per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla proposta di Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano per il frazionamento delle unità immobiliari di tipo produttivo e commerciale Zona D1 e Zona D2- San Giuseppe.

Autorità procedente: Comune di Gavorrano

Autorità competente: NUPAV della Provincia di Grosseto

DATA SEDUTA: 18 DICEMBRE 2013

SEDE DELLA RIUNIONE: VIA CAVOUR, 16 - GROSSETO

PRESIDENTE: Arch. Lucia Gracili

SEGRETARIO: Dott. Riccardo Cinelli

ORA INIZIO LAVORI: 11:10

ORA TERMINE LAVORI: 11:50

PRESENZE

COMPONENTI: A = Assente - P = Presente

NOMINATIVO	A / P	ORA ENTRATA *	ORA USCITA **
Presidente: Arch. Lucia Gracili (disposizione prot. 210371 del 09/12/2013)	P		
Componente Dirigente: Dott. Giampiero Sammuri (disposizione n. 2 della D.G.P. n.91 del 05/06/2012)	A		
Componente tecnico esperto: Ing. Romina Del Duca (prot. 40921 del 07/03/2013)	P		
Segretario verbalizzante: Dott. Riccardo Cinelli (Determinazione n.346 del 05/02/2013)	P		

- * SOLO SE SUCCESSIVA A QUELLA DI INIZIO DELLA SEDUTA
- ** SOLO SE ANTECEDENTE A QUELLA DI TERMINE DELLA SEDUTA

Visti:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS)";

- la l.r.t 10/2010 e s.m.i. "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";



- la convenzione sottoscritta da Provincia di Grosseto e Comune di Gavorrano in data 31/01/2013, ai sensi dell'art. 12, comma 3 bis della l.r.t 10/2010 e s.m.i., con la quale si attribuisce al NUPAV, costituito nella Provincia di Grosseto con D.G.P. 91 del 05/06/2012 e con D.C.P. 46 del 20/11/2012, le funzioni di Autorità competente per la VAS per i piani e programmi di competenza del Comune di Gavorrano;

Premesso che:

- la documentazione relativa alla proposta di Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano, adottata per il frazionamento delle unità immobiliari di tipo produttivo e commerciale Zona D1 e Zona D2– San Giuseppe, comprensiva del Rapporto Ambientale, è stata messa a disposizione dei Soggetti Competenti per l'Ambiente (SCA), degli enti territoriali interessati e del pubblico secondo i canali di pubblicazione ed informazione previsti dalla normativa regionale in materia, quindi è stata depositata presso la sede dell'Autorità Procedente (Comune di Gavorrano) e la sede dell'Autorità Competente (Provincia di Grosseto) sopra indicate, nei rispettivi siti web istituzionali;

- in data 07/05/2013 si è svolta la riunione del NUPAV della Provincia di Grosseto per la fase preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 23 della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i. relativa alla proposta di Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano, per il frazionamento delle unità immobiliari di tipo produttivo e commerciale Zona D1 e Zona D2– San Giuseppe, nella quale sono state elencate le seguenti indicazioni tecniche:

1. tenere conto dei contributi, osservazioni e pareri derivanti dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, nelle parti pertinenti ed utili alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale. In particolare dovrà esser fatta attenzione a quanto riportato nei contributi dell'ARPAT prot. N. 18882 del 21/03/2013 in riferimento alle matrici ambientali coinvolte (suolo, sottosuolo, acqua ed aria);
2. tenere conto dei contributi circa la valutazione della sostenibilità degli interventi risultanti dall'attuazione delle previsioni di variante nell'ottica di un uso che privilegi il possibile contenimento della risorsa idrica e della necessità di un'adeguata previsione di dotazione di parcheggi di supporto all'incremento del numero di attività, al fine di garantire un'armonica fruizione delle attività stesse con il contesto territoriale e urbano. A tal proposito si inoltra copia del contributo redatto dalla U.P. Strumenti e Atti Territoriali – Area Pianificazione Territoriale della Provincia di Grosseto, prot. N.57121 del 03/04/2013;
3. ricorda che per la redazione del Rapporto Ambientale è necessario attenersi ai contenuti dell'allegato 2 della L.R.T. n.10/2010 s.m.i.;
4. per la successiva fase di consultazione suggerisce di spedire il Rapporto Ambientale anche l'Autorità Idrica Toscana n.6 "Ombrone" quale riferimento per l'acquedotto del Fiora ai fini della programmazione in materia di gestione della risorsa idrica;
5. ricorda al Comune di verificare l'applicazione delle norme dell'art. 3 del DPGRT 53/R/2010, in materia di indagini geologiche, e di darne atto nei successivi atti deliberativi;

- la documentazione relativa alla procedura di VAS di cui all'art.25 della LRT 10/2010 e s.m.i. sopra ricordata, è stata inoltre inviata telematicamente (secondo i criteri di cui all'art.8, c. 7 della L.R.T. n.10/2010 s.m.i. circa l'impiego di strutture informatiche: rete telematica regionale e PEC) in data 11/10/2013, dalla Autorità Procedente (AP) agli SCA (di cui al prot. provinciale n. 177851 del 11/10/2013);

- il termine per la presentazione delle osservazioni e pareri, definito per legge in 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT, è individuato nella data del 09 Dicembre 2013;

- il Presidente del NUPAV con nota prot. 182260 del 18/10/2013, ha aperto la consultazione per i soggetti interni competenti in materia di ambiente o che svolgono attività interferenti con le azioni di tutela e valorizzazione ambientale (SCA interni), individuati nel Dipartimento Lavori e Servizi Pubblici, nell'Area Ambiente e Conservazione della Natura, negli uffici del Servizio Sviluppo del Territorio ed Energie Rinnovabili della Provincia di Grosseto;

- al Presidente del NUPAV sono pervenuti note documentali/osservazioni/contributi/pareri, così come di seguito elencati:

- Regione Toscana, Ufficio Tecnico del Genio Civile, Area Vasta Grosseto-Siena e opere marittime. Note AOO-GRT n.060.030 di cui al protocollo provinciale n. 204796 del 27/11/2013;
- Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n.6 Ombrone. Nota del 30/10/2013 trasmessa al Comune di Gavorrano che a sua volta ha inoltrato la stessa alla Provincia di Grosseto come registrato al protocollo provinciale n. 212729 del 12/12/2013, comprensiva dell'allegato parere dell'Acquedotto del Fiora S.p.A.. Quest'ultimo parere, prot. 36421 del 23/10/2013, era già pervenuto separatamente alla Provincia di Grosseto via PEC di cui al protocollo n.185292 del 23/10/2013;
- Azienda Regionale Protezione Ambientale per la Toscana, Dipartimento provinciale ARPAT di Grosseto. Nota prot. GR.01.25.11/52.2 del 29/11/2013, pervenuto al prot. provinciale n.206103 del 29/11/2013;



- Servizio Sviluppo del Territorio ed Energie Territoriali della Provincia. Nota interna della UP Assetto Idrogeologico e Nupav del 12/12/2013;
- il Presidente del NUPAV con nota prot. 212826 del 12/12/2013 ha convocato la seduta del NUPAV per il giorno 18/12/2013 per le determinazioni in merito al procedimento di VAS in argomento;

Esaminati:

- I documenti prodotti ed inoltrati dall'Autorità Procedente, Comune di Gavorrano ed in particolare:

- Il Rapporto Ambientale e relativa sintesi non tecnica
- Rru.01 Relazione
- Qc.01 Schedatura del patrimonio edilizio esistente
- Qc.02 tavola di riferimento della schedatura del patrimonio edilizio esistente
- P2.06v Tavola di variante
- Nru.01 Norme vigenti
- Nru.02 Norme di variante (con modifiche evidenziate)
- Nru.02 Norme di variante
- copia della D.C.C. n.40 del 18/07/2013
- avvisi sul BURT relativa alla pubblicazione dell'adozione della variante

- Le osservazioni, contributi e pareri pervenuti al NUPAV in sede di consultazione pubblica e che sono stati considerati nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione della presente valutazione tecnica.

Considerati:

- i contenuti delle seguenti valutazioni riferite a quanto dall'allegato II alla LRT n.10/2010 e s.m.i.:

1. "Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani e programmi"

La variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano (approvata con DCC n.10 del 22 aprile 2009, delibera n.10), che rientra nella tipologia di cui alla lettera "g" dell'art.5 bis, c.1 della L.R. 12/02/2010, n.10 – *varianti agli strumenti ed atti di cui alle lettere "c" e "d" dello stesso comma.*, riguarda la zona PIP D1 e D2 di loc. San Giuseppe. Tale area é ricompresa nel sistema insediativo de "I Forni – La Merlina" ed insieme a quella del Bivio di Caldana, costituisce il polo produttivo del Comune.

L'area interessata dalla variante è localizzata a circa 300 metri a nord di Bagno di Gavorrano in adiacenza alla viabilità ferroviaria e accessibile dalla viabilità comunale interna nonché, da nord-est, dalla viabilità provinciale della Vecchia Aurelia. L'area ha una forma irregolare, allungata in senso est-ovest ed interessa una superficie valutata in poco più di 15 ha, è pressoché sub-pianeggiante e quasi interamente antropizzata o edificata. La stessa area mostra valori di quota altimetrica meno elevati in prossimità del Fosso della Botrelle.

Il vigente piano per insediamenti produttivi di San Giuseppe è stato approvato il 29 novembre 2002, n.60 con la previsione di ampliamento dell'area produttiva esistente in coerenza con la previsione del precedente PRG, diversificando l'area artigianale storica (D1 – saturo) da quella di recente formazione (D2 – con piano attuativo attualmente in vigore). La disciplina di piano, come anche il Regolamento Urbanistico, non permette il frazionamento delle unità immobiliari produttive che, specie in questa fase di congiuntura, non appare aderente a principi di sostenibilità economica delle aziende. Infatti si registra un progressivo abbandono delle strutture esistenti, di cui alcune non sono state ultimate o non ancora realizzate per un totale di inattività o non completa attuazione delle previsioni di Piano pari al 34%.

La proposta di modifica normativa (ora relativa al RU e che con atti successivi riguarderanno il PIP) consegue quindi alle necessità di richiesta di unità immobiliari più piccole con maggiore flessibilità nell'utilizzo degli immobili, per le zone D1 e D2 del sistema insediativo di loc. Forni-San Giuseppe ad esclusione del settore 46Ni, quest'ultimo oggetto di progettazione unitaria separata. La stessa pertanto avrà effetti solo sul patrimonio edilizio esistente consentendo il frazionamento degli edifici senza comportare incremento di consumo di suolo (senza aumento di superficie lorda di pavimentazione, ampliamenti ecc..).

Per quanto sopra riportato, i contenuti della variante trovano coerenza e continuità con gli strumenti o gli atti territoriali precedenti ed hanno come obiettivo quello di consolidare, migliorandole, le strategie dello sviluppo locale proprio nelle aree produttive derivanti dall'attuazione della pianificazione comunale.

Il Rapporto Ambientale esamina anche la coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati ed in particolare facendo riferimento ai contenuti del PIT e del PTC provinciale. In particolare ed in riferimento a quest'ultimo, gli obiettivi e i contenuti della variante operano all'interno di un'area già definita e urbanizzata, senza ulteriore consumo di suolo agricolo, andando a consolidare una zona già vocata per attività di tipo secondario e terziario.



2. *“Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del Piano o Programma”; “Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate.*

Il quadro conoscitivo sullo stato attuale dell’ambiente e della probabile evoluzione in mancanza del piano, è contenuto nell’omonimo paragrafo 3.2 e successivi del Rapporto Ambientale ed integrato con la documentazione tecnica di supporto al piano, dove vengono descritti l’ambiente ed il territorio (aspetti geologici, vegetazionali, faunistici, idrici e sistema insediativo). Nello stesso paragrafo si evidenzia come non vi sarebbero evoluzioni significative in caso di mancata attuazione della variante, infatti l’area di interesse è fortemente antropizzata, già completamente infrastrutturata e quasi totalmente attuata dal punto di vista urbanistico in quanto risultante da un processo di sviluppo locale avvenuto nel corso degli ultimi 40 anni. Certamente in assenza di una disciplina più flessibile, circa l’utilizzazione delle strutture esistenti, potrebbe favorirsi la riduzione delle attività in essere con abbandono dei manufatti (processo in parte già avviato) e graduale degrado degli aspetti urbani e architettonico edilizi del contesto; al contempo tale assenza potrebbe costituire un freno alle possibilità di sviluppo dell’insediamento produttivo.

Per quanto attiene le caratteristiche territoriali si evidenzia come la zona produttiva è racchiusa, per due lati, da infrastrutture viarie ed è a ridosso della ferrovia Pisa-Roma. Nella zona meridionale confina con il fosso del Rigiolato che insieme al fosso delle Botrelle conserva ancora, anche se parzialmente, elementi di naturalità. In una ristretta fascia intorno a quest’ultimo elemento idrografico, che interessa una porzione della zona insediativa satura (D1) e quindi non soggetta a nuova edificazione, gli studi idraulici del PS e del RU, rappresentano condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e quindi soggetta alle limitazioni di cui alla normativa regionale in materia di prevenzione dal rischio idraulico. Il R.A. sviluppa in forma generica questa tematica i cui elementi più significativi dovranno essere inclusi almeno nella disciplina della variante.

Nella zona non gravano vincoli di natura paesaggistica e archeologica o altri elementi di pregio naturalistico, storico, ambientale come desumibile dalle tavole del quadro conoscitivo del piano strutturale comunale.

Il R.A. evidenzia come la variante non operi verso l’incremento del sistema insediativo, ma attiva la sua influenza esclusivamente sul patrimonio edilizio esistente.

3. *“Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale ecc.... quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione di habitat naturali e della flora e della fauna selvatica”*

Il R.A. nell’esaminare i vari fattori di impatto connessi alla tipologia di intervento ed al quadro ambientale precedentemente descritto al punto 2, evidenzia come non si rilevino problemi di natura ambientale, culturale, e paesaggistica, né tantomeno interferenze con le zone designate “di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici” e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

Da un esame generale, effettuato in coerenza con il livello di progettazione previsto per tale procedura di pianificazione, non sono state individuate specifiche criticità relative alle varie matrici ambientali, ma si rileva la necessità di un miglioramento della proposta che tenga conto di alcuni aspetti riguardanti la norme di sicurezza idraulica da applicare nel tessuto insediativo consolidato D1 in prossimità del Fosso delle Botrelle

4. *“Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli stati membri, pertinenti al piano o programma, e il modo in cui durante la sua preparazione si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”*

Come precedentemente ricordato la proposta di variante si riferisce ad un’area fortemente antropizzata ed insediata sostanzialmente consolidata e prossima al suo completamento edilizio. La stessa consiste nella possibilità di frazionare le unità immobiliari esistenti o di previsione senza ulteriori incrementi di superficie. Inoltre considerato che la stessa è posta a notevole distanza dalle zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione di habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, non è ritenuto necessario porre obiettivi per la protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri.

5. *“Possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interazione tra i suddetti fattori. Devono considerarsi tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi e sinergici, a breve, medio, lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi”*

I possibili effetti significativi sull’ambiente sono descritti e distinti per tipologia nell’omonimo paragrafo del RA ed al n.4 precedente, facendo esclusivo riferimento a quelli ritenuti potenzialmente significativi, come anche risultante dalle indicazioni fornite dagli SCA nella consultazione in sede preliminare (in risposta alle “indicazioni tecniche per la



definizione dei contenuti del rapporto ambientale” rilasciate dal NUPAV il 07/05/2013). Non sono state quindi riproposte le tematiche riguardanti la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, la fauna, i beni architettonici ecc..., in quanto non interessati da effetti diretti o indiretti connessi all’attuazione della variante normativa.

Invece tra gli aspetti ambientali su cui sono stati svolti approfondimenti, si ricorda l’uso della risorsa acqua e la depurazione delle acque reflue. A tal proposito il RA evidenzia come la variante permette il frazionamento delle unità immobiliare con un aumento del carico urbanistico ritenuto sostanzialmente contenuto e limitato all’area produttiva stessa. Tale valutazione si basa sul fatto che la normativa proposta consente il frazionamento in forma razionale e vincolato a valori minimi di superfici che impediscono l’eccessiva parcellizzazione ed il tutto senza incrementi di superfici e volumi rispetto a quanto già assentito con l’atto di governo vigente. Per questo motivo e sulla base delle valutazioni complessive fatte in sede di formazione del RU, nel RA si rileva che gli effetti indotti dalla variante possono essere ritenuti sostenibili e che comunque l’Autorità di Ambito territoriale ottimale n.6 “Ombrone”, sarà coinvolta nel processo valutativo al fine di contribuire con proprie indicazioni alla definizione di un corretto uso della risorsa idrica e per i processi depurativi.

Rispetto a quest’ultima affermazione sul processo valutativo (in risposta al punto 2 delle “indicazioni tecniche per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale” rilasciate dal NUPAV il 07/05/2013 e sostanzialmente in coerenza con il parere dell’ATO n.6 del 30/10/2013), si rileva che la problematica è stata affrontata a livello normativo introducendo disposizioni del tipo “Qualsiasi nuova attività insediabile deve allegare, in sede di formazione dei permessi di costruire o delle segnalazioni certificate di inizio attività o di qualsiasi altro atto abilitativo comunque denominato, il nulla osta o altra certificazione rilasciata dall’Autorità idrica integrata circa la garanzia sulla fornitura di acqua potabile e sulla capacità di smaltimento delle acque reflue.....eventuali nuove attività che, per particolari lavorazioni, non possono conferire all’impianto di depurazione pubblico, devono dotarsi di sistemi autonomi compatibilmente con le caratteristiche di permeabilità dei terreni e con la vulnerabilità delle falde. Tali impianti devono essere progettati, secondo le norme vigenti in materia, in sede di formazione dei permessi di costruire o delle segnalazioni certificate di inizio attività o di qualsiasi altro atto abilitativo comunque denominato e collaudati preventivamente all’inizio dell’attività....”

Il RA inoltre affronta la problematica della dotazione di parcheggi, (in risposta al punto 2 delle “indicazioni tecniche per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale” rilasciate dal NUPAV il 07/05/2013), dimostrando come la dotazione complessiva di aree pubbliche per la sosta (tra quelle esistenti e quelle in programma) è ben maggiore rispetto ai minimi di legge valutati per valori medi dei tre sistemi insediativi presenti (Bagno, Forni e Potassa), ritenuti indicatori attendibili anche per il caso in esame.

In riferimento alla gestione dei materiali risultanti dalle opere di demolizione edilizie viene fatto riferimento al contributo dell’ARPAT reso in fase consultiva preliminare e come la stessa tematica sia da affrontare, come previsto da specifica normativa di legge, in fase di rilascio dei permessi a costruire o verso le segnalazioni certificate di inizio attività (o comunque a qualsiasi altro atto abilitativo comunque denominato).

Rispetto all’impatto acustico, il RA ricorda che con il regolamento urbanistico non sono state apportate modifiche al previgente Piano di Classificazione acustica ed alle relative zonizzazioni (classe V). La zona in esame è un’area produttiva sufficientemente distante dai nuclei abitati e sufficientemente isolata con una fascia filtro perimetrale in classe IV che assicura la transizione a norma di legge fra aree produttive ed il circostante territorio extraurbano. Pertanto anche se è presumibilmente possibile un moderato incremento dell’inquinamento acustico rispetto all’attuazione della previgente previsione è condivisibile l’affermazione che le trasformazioni indotte dalla proposta di variante non incidono sui presupposti che hanno portato alla classificazione acustica. In sede di formazione dei permessi di costruire o delle segnalazioni certificate di inizio attività (o qualsiasi altro atto abilitativo comunque denominato) saranno comunque adottate le misure di prevenzione come disciplinate dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89.

Il RA affronta anche la tematica del traffico e della qualità dell’aria tenendo conto che l’insediamento produttivo è di fatto un polo attrattore di traffico e che l’attuazione della variante può ovviamente incrementare tale recettività. Al contempo il RA evidenzia come l’area oggetto di variante sia indipendente dalla rete viaria urbana dai sistemi insediativi residenziali presenti nelle zone circostanti e ben collegata con la rete viaria principale e di grande comunicazione (come la strada statale 4 corsie della “Nuova Aurelia” e la strada provinciale “Aurelia vecchia”) mediante svincoli di accesso recentemente realizzati, ovvero i flussi non si intersecano con quelli urbani residenziali. Considerato che anche la viabilità interna risulta di ampia sezione ed adatta al traffico di tipo pesante, è stato ritenuto che nel suo complesso il sistema della viabilità possa sostenere anche gli ulteriori (ed eventuali) carichi indotti dalla variante senza pregiudicare o avere effetti indesiderati e significativi sulla rete viaria residenziale locale. Tutto ciò anche in relazione al fatto che le valutazioni eseguite per il RU (con il PIP in buona parte già attuato) non hanno mostrato criticità sulla qualità dell’aria e che al contempo è precluso l’insediamento di industrie insalubri di classe I.

Il RA non contiene una precisa parametrizzazione circa un’eventuale incremento di rifiuti connesso all’attuazione della variante ma, coerentemente con le valutazioni rese dell’Acquedotto del Fiora S.p.A. con nota 36421 del 23/10/2013, tale incremento è stato ritenuto trascurabile rispetto agli obiettivi della programmazione e pianificazione sovracomunale. A tal proposito il RA ha messo a confronto le valutazioni sulla produzione di rifiuti riportate negli atti di programmazione e pianificazione di natura sovracomunale, le dotazioni impiantistiche attuali e di previsione, con le quantità di rifiuti intercettate



dalla raccolta differenziata nel comune di Gavorrano (ha raggiunto una quantità che oscilla tra il 25 e il 35 per cento). Dal confronto emerge che c'è ampia coerenza tra situazione di fatto ed i modelli previsionali.

Infine sul tema delle indagini geologiche il RA espone la legittimità delle ragioni di non applicabilità dell'articolo 3 DPGR 25 ottobre 2011, n.53R; pertanto anche in coerenza con quanto riportato nella nota dell'ufficio regionale del Genio Civile (AOO-GRT prot. 060.030 del 27/11/2013), il Comune non ha effettuato nuove indagini geologiche ed ha sviluppato le proprie valutazioni sulla base del quadro conoscitivo già a disposizione come desumibile dagli elaborati di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico. A tal proposito si rileva che non sono state individuate criticità in ordine agli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici per l'area produttiva in esame, mentre in adiacenza al Fosso delle Botrelle, che interessa una porzione della zona insediativa satura (D1) e quindi non soggetta a nuova edificazione, gli studi idraulici del PS e del RU, rappresentano condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e quindi soggetta alle limitazioni di cui alla normativa regionale in materia di prevenzione dal rischio idraulico. Il R.A. sviluppa in forma generica quest'ultimo aspetto i cui elementi più significativi dovranno essere inclusi almeno nella disciplina della variante.

6. *“Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano o del Programma”*

Il RA nel suo complesso evidenzia come le caratteristiche, le dinamiche e le possibili pressioni sull'ambiente e sul paesaggio non siano tali da definire effetti negativi singoli o cumulativi significativi connessi all'attuazione della variante.

Nello stesso RA si ritiene possibile solo un moderato incremento del carico urbanistico facilmente assorbibile dalle dotazioni in essere e da quelle di futura progettazione esecutiva, pertanto non è stato ritenuto necessario proporre misure per mitigare, compensare o contrastare effetti negativi che non sono stati rilevati in attuazione della variante normativa.

a) *“Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste.”*

Nell'omonimo paragrafo del RA si dice che “ .. per la natura della variante che si esplica essenzialmente sul patrimonio edilizio esistente di tipo produttivo, non vi erano alternative valide all'area individuata ai Forni-San Giuseppe...”. Infatti sempre il RA evidenzia come il Comune di Gavorrano, oltre a quella in esame è dotato solo di un'altra area produttiva di una certa rilevanza (Basse di Caldana) dove però sono insediate strutture di maggiori dimensioni pertinenti ad attività quasi di natura industriale, in cui il frazionamento degli immobili avrebbe alterato la natura dell'insediamento e innescato possibili fenomeni di rendita fondiaria. Pertanto per la natura della variante, che si esplica essenzialmente sul patrimonio edilizio esistente di tipo produttivo, non vi erano alternative valide all'area individuata ai Forni-San Giuseppe.

Sulla base di quanto riportato in questo punto 7 ed in quelli precedenti, si evince come la valutazione sia stata effettuata sulla base degli elementi conoscitivi già disponibili e desumibili da quella effettuata in sede di formazione del regolamento urbanistico, sugli apporti pervenuti in fase preliminare di VAS da parte degli Enti e delle Autorità consultate; il tutto rapportato ed armonizzato con l'attuale livello di pianificazione e natura della proposta di variante normativa.

Si evidenzia che nel RA, come anche nelle “ indicazioni tecniche del Nupav del 07/05/2013 per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale”, non è stato possibile tenere conto dei contributi forniti dall'ATO n.6 nella fase consultiva preliminare, in quanto gli stessi non sono pervenuti agli organi tecnici competenti nonostante risultino trasmessi al Comune di Gavorrano (AOOCGAV**0002394**2013-02-25).

8. *“Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto,”*

Il RA ha previsto un monitoraggio relativamente a circa 7 indicatori base da eseguire in due modalità distinte temporalmente; il primo è di tipo semplificato da fare in itinere e il secondo è più approfondito da eseguire ex post. In particolare al termine di ogni anno il Comune relazionerà sinteticamente sull'attuazione degli interventi indotti dalla variante stessa in termini di numero di attività insediate. Successivamente, allo scadere del quinquennio, il monitoraggio annuale sarà integrato con i seguenti indicatori di risultato:

1. saldo totale delle attività insediate nell'ambito di competenza della variante;
2. incremento/decremento del Pil comunale (da fonte provinciale o regionale);
3. incremento/decremento dei consumi idrici;
4. incremento della quantità dei posti auto pubblici/privati, nell'ambito di competenza della variante;
5. incremento/decremento della quantità delle acque reflue trattate, nell'ambito di competenza della variante;
6. qualità dell'aria (da fonte provinciale o regionale);
7. incremento/decremento dei rifiuti prodotti (nell'ambito di competenza della variante, se possibile).

Vista la natura della variante si ritengono adeguati gli indicatori di monitoraggio sopra indicati in quanto rappresentano elementi guida per il monitoraggio di VAS relativo agli effetti indotti dalla variante normativa in argomento e che vanno inquadrati nel più ampio contesto del monitoraggio di VAS previsto per la complessiva attuazione delle previsioni e delle strategie di sviluppo del vigente Regolamento Urbanistico.



9. *“Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai punti precedenti”*

Il documento è stato redatto, trasmesso agli SCA e reso disponibile al pubblico secondo le procedure previste per legge. I contenuti del documento, completo in ogni sua parte, si conforma ai contenuti del R.A.

Viste le “considerazioni sull’esito delle consultazioni” di cui allegato A (quale parte integrante e sostanziale al presente atto), riguardanti gli apporti tecnici rilasciati dagli enti territoriali interessati e dai soggetti competenti in materia ambientale, in cui sono contenute indicazioni tecniche migliorative della proposta di variante al Regolamento Urbanistico;

Per tutto quanto sopra espresso il **Nucleo Unificato Provinciale di Valutazione e Verifica** della Provincia di Grosseto (Nupav), tenuto conto degli esiti delle consultazioni della procedura di VAS e le disposizioni di cui all’art.26 della L.r.t n. 10/2010 e s.m.i., **così si esprime** :

- **parere motivato favorevole** sulla compatibilità e sostenibilità ambientale della variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano per il frazionamento delle unità immobiliari di tipo produttivo e commerciale Zona D1 e Zona D2– San Giuseppe, **a condizione che sia tenuto conto delle parti pertinenti ed accolte contenute nelle “Considerazioni sull’esito delle consultazioni” dell’allegato A**, in quanto migliorative della proposta di variante al Regolamento Urbanistico;
- dispone la trasmissione del presente atto all’Autorità Procedente, alla quale si ricorda che degli adeguamenti agli elaborati di variante in argomento, deve esserne dato conto nella “Dichiarazione di sintesi” di cui all’art.27 della Legge regionale n.10/2010 e s.m.i..

Il Presidente

Arch. Lucia Gracili

Il Componente Dirigente

Dott. Giampiero Sammuri

ASSENTE

Il Componente Tecnico Esperto

Ing. Romina Del Duca

Il segretario verbalizzante

Dott. Riccardo Cinelli

Grosseto il 18 Dicembre 2013

ALLEGATO "A"

Sintesi delle consultazioni	Considerazioni sull'esito delle consultazioni
<p>Consultazione n. 01 della Regione Toscana, Ufficio Tecnico del Genio Civile, Area Vasta Grosseto-Siena e opere marittime: con nota AOO-GRT n.060030, trasmessa via PEC il 27/11/2013 di cui al protocollo provinciale n. 204796 del 27/11/2013</p>	
<p>Contributo sulle indagini geologiche e coerenza con Piano di Assetto Idrogeologico vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono ritenute necessarie nuove indagini geologiche in applicazione dell'art.3, c. 4 del DPGRT n.53/R/2011 ma gli elaborati di variante dovranno essere depositati presso la competente struttura regionale del Genio Civile; - l'ufficio del Genio Civile infine fa presente che parte della Variante ricade in pericolosità idraulica molto elevata ed elevata, pertanto sugli edifici ed infrastrutture ricadenti all'interno delle suddette aree potranno essere effettuati soltanto gli interventi consentiti dalla L.R. 21/05/2012 n° 21 e dagli artt. 5 e 6 delle Norme di Piano dei suddetti PAI 	<p>Il contributo è ritenuto meritevole di essere preso in considerazione in quanto nel suo complesso si riferisce alla condizioni di attuazione dell'intervento rispetto alla normativa sovraordinata di recente applicazione e non contemplata nel vigente RU (vedi anche le considerazioni sulla Consultazione n. 03 e 04).</p>
<p>Consultazione n. 02 Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n.6 "Ombrone", registrata al prot. provinciale n. 212729 del 12/12/2013</p>	
<p>Osservazioni acquedotto e disponibilità idrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ATO riferisce che i documenti di VAS non contengono informazioni sufficienti per quantificare l'incremento di fabbisogno legato alla presenza di nuovi cicli produttivi pertanto esprime un parere favorevole limitatamente al soddisfacimento dei fabbisogni agli addetti alle lavorazioni. La fornitura di acqua per eventuali nuovi cicli produttivi idro-esigenti è vincolata alle procedure di acquisizione dei pareri preliminari come da richiamato nel parere dell'Acquedotto del Fiora S.p.A. quanto già espresso in fase preliminare di VAS, in particolare viene dato atto dell'assenza di problematiche che possano influire sul SII (sistema idrico integrato), ed evidenzia la possibilità che ai fini della gestione del cimitero sia necessaria una richiesta di fornitura idroesigente e relativo all'allacciamento all'acquedotto pubblico che è presente in prossimità della struttura in prossimità della banchina della strada provinciale <p>Osservazioni rete fognaria e trattamento reflui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conferma le valutazioni positive espresse nella precedente Fase preliminare di VAS tenuto conto del parere favorevole dell'Acquedotto del Fiora S.p.A. relativamente alle sole utenze generanti scarichi domestici o ad essi assimilati, mentre ricorda le successive procedure autorizzative per eventuali scarichi industriali in pubblica fognatura, 	<p>La nota dell'ATO n.6 riferisce circa il parere trasmesso al Comune di Gavorrano in sede di consultazione preliminare di VAS ma non trasmesso o pervenuto al NUPAV della Provincia di Grosseto. Anche gli elaborati di VAS comunali non citano il precedente parere, pertanto lo stesso viene esaminato per la prima volta in questa fase.</p> <p>In generale il parere dell'ATO 6 è favorevole alla proposta di variante ma condiziona la stessa alle verifiche procedurali per l'acquisizione delle autorizzazioni da parte dell'Acquedotto del Fiora da eseguire nelle successive fasi di progettazione relativamente ad eventuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvvigionamenti idrici per nuovi cicli idro-esigenti al momento non determinabili - scarichi industriali in pubblica fognatura al momento non determinabili <p>Si rileva che tale condizionamento è stato sostanzialmente affrontato a livello normativo introducendo disposizioni del tipo "Qualsiasi nuova attività insediabile deve allegare, in sede di formazione dei permessi di costruire o delle segnalazioni certificate di inizio attività o di qualsiasi altro atto abilitativo comunque denominato, il nulla osta o altra certificazione rilasciata dall'Autorità idrica integrata circa la garanzia sulla fornitura di acqua potabile e sulla capacità di smaltimento delle acque reflue.....eventuali nuove attività che, per particolari lavorazioni, non possono conferire all'impianto di depurazione pubblico, devono dotarsi di sistemi autonomi compatibilmente con le caratteristiche di permeabilità dei terreni e con la vulnerabilità delle falde. Tali impianti devono essere progettati, secondo le norme vigenti in materia, in sede di formazione dei permessi di costruire o delle segnalazioni certificate di inizio attività o di qualsiasi altro atto abilitativo comunque denominato e</p>



	collaudati preventivamente all'inizio dell'attività...." L'osservazione può essere ritenuta già accolta.
Consultazione n. 03 ARPAT di Grosseto. Nota prot. GR.01.25.11/52.2 del 29/11/2013, pervenuto per PEC al prot. provinciale n.2066103 del 29/11/2013	
<p>L'ARPAT esamina la proposta di variante e nel suo complesso non rileva specifiche criticità di natura ambientale.</p> <p>A parte alcune parti già trattate da altri SCA con maggiore dettaglio, l'ARPAT rileva alcune lacune o alcuni aspetti meno trattati nel RA e conclude osservando che:</p> <ul style="list-style-type: none">- il Rapporto Ambientale individua gli impatti della variante, ma non le eventuali misure di mitigazione;- gli impatti individuati devono essere analizzati in termini di impatti primari o secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. Nel caso in cui vi fossero scostamenti dagli impatti attesi, dovrà essere prevista la reindirizzazione delle azioni della variante, con individuazione delle azioni correttive- infine per quanto riguarda le tipologie di attività svolte nelle aree soggette a rischio idraulico, le stesse dovranno essere condizionate al rischio presente..."	<p>Il RA relaziona sulla natura della variante che non incide in forma significativa sulla trasformazione territoriale di un'area quasi completamente antropizzata e urbanizzata e che prevede solo la possibilità di frazionare le unità immobiliari esistenti e da realizzare in base al PIP vigente e nuove destinazioni urbanistiche compatibili, senza incrementi di superfici rispetto a quanto già definito nei precedenti atti di governo (RU e PIP). In forma ragionevolmente proporzionata alla natura della variante sono stati eseguiti approfondimenti valutativi sugli effetti ambientali che hanno messo in evidenza condizioni di bassa criticità e vulnerabilità territoriale, senza rappresentare o descrivere schematicamente la tipologia degli impatti (primari, secondari, ecc..)</p> <p>Per quanto sopra riportato si ritiene che nel caso in cui dal monitoraggio previsto all'art.29 della LRT n.10/2010 e s.m.i., fossero rilevati scostamenti dagli impatti attesi, si dovrà provvedere alla "reindirizzazione delle azioni della variante, con individuazione delle azioni correttive", così come indicato nella nota di contributo dell'ARPAT.</p> <p>Per quanto attiene l'osservazione circa le aree soggette a rischio idraulico si veda anche quanto già riportato nelle considerazioni sulla Consultazione n. 01 e 04.</p>
Consultazione n. 04 Provincia di Grosseto – Area Pianificazione e Gestione Territoriale - Servizio Sviluppo del Territorio ed energie rinnovabili – UP Assetto Idrogeologico e Nupav. Nota interna del 12/12/2013	
<p>Le valutazioni sugli effetti ambientali derivanti dall'attuazione della variante sono nel suo complesso condivisibili.</p> <p>Dalle verifiche interne è stato appurato che non sono presenti elementi di criticità particolarmente significativi relativamente agli aspetti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica e forestale.</p> <p>L'Unità Operativa evidenzia la necessità di rispettare le indicazioni della competente struttura regionale del Genio Civile relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- al deposito degli atti della variante (anche in assenza di nuove indagini geologiche);- all'applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. 21/05/2012 n° 21 e all'artt. 5 e 6 delle Norme del vigente Piano di Assetto Idrogeologico del bacino regionale Toscana Costa per la parte della Variante che ricade in pericolosità idraulica molto elevata ed elevata. <p>La stessa Unità Operativa ricorda la necessità di predisporre uno specifico piano di emergenza contenente le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, così come previsto all'art.7 delle norme del PAI del Bacino Regionale Toscana Costa.</p>	<p>L'osservazione è ritenuta meritevole di essere accolta in quanto nel suo complesso si riferisce alla condizioni di attuazione dell'intervento rispetto alla normativa sovraordinata (vedi anche le considerazioni sulla Consultazione n. 01 e 03).</p> <p>Per quanto attiene l'applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. 21/05/2012 n° 21 e agli artt. 5 e 6 delle Norme del vigente Piano di Assetto Idrogeologico del bacino regionale Toscana Costa si ritiene che sia necessario inserire uno specifico riferimento nelle norme di variante</p>